



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico

0003697 - 31/01/2017
PROT. GENERALE - P

Direzione Infrastrutture Unbundling
e Certificazione

Direzione Mercati Energia Elettrica
e Gas

INVIATA VIA PEC

Spett.le

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture
energetiche
Via Molise, 2
00187 Roma
pec: dgsaie.div05@pec.mise.gov.it

c.a. Ing. Gilberto Dialuce
c.a. Ing. Lilliana Panei

Oggetto: Decreto di aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti al 1 gennaio 2017

Con lettera del 17 gennaio 2017 (prot. Autorità A/1681 del 17 gennaio 2017) Codesto Ministero ha comunicato l'intenzione di pubblicare, nelle more del completamento del processo di valutazione degli schemi di Piano decennale di sviluppo della Rete da parte dell'Autorità e salvo Nostro diverso avviso il decreto di aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti (nel seguito: RNG). Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, come successivamente modificato dal decreto 28 gennaio 2013, devono essere inclusi nell'elenco dei gasdotti inclusi nella RNG anche "reti o parti di rete ... che risultano attualmente in progetto, o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni o in costruzione".

Come già precedentemente osservato nella nostra comunicazione del 21 ottobre 2016 (prot. Autorità P/30207) ed in conformità con le disposizioni della deliberazione 28 giugno 2016, 351/2016/R/GAS, il processo di consultazione e valutazione degli schemi di Piano decennale di sviluppo della rete predisposti dai gestori del sistema di trasporto per l'anno 2016 è ancora in corso. Solo in esito a tale processo di consultazione sarà pertanto possibile valutare se, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 16bis, del decreto legislativo 93/11, lo schema di Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale:

- a) contempla tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva;

Milano piazza Cavour, 5
tel. (+39) 02 65565.1
fax (+39) 02 65565.266

Roma via dei Crociferi, 19
tel (+39) 06 697914.1
fax (+39) 06 697914.44

info@autorita.energia.it
www.autorita.energia.it



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico

b) è coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo (TYNDP), di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (CE) 715/2009.

Ai fini della predetta valutazione, l'Autorità verifica altresì che la scelta degli investimenti individuati nei predetti schemi sia effettuata sulla base di criteri di economicità ed efficienza in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 481/95 in materia di economicità e redditività dei servizi di pubblica utilità, nonché alla disciplina tariffaria la quale prevede che il riconoscimento in tariffa dei costi relativi agli investimenti avvenga *“a condizione che [questi] siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità”*. A tal proposito, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 93/11, è compito dei medesimi gestori assicurare che le misure contenute nei Piani tengano conto dell'economicità degli investimenti.

Il richiamato articolo 16 del decreto legislativo 93/11, attribuisce inoltre all'Autorità anche il potere di richiedere al gestore delle modifiche allo schema di Piano decennale, nonché il compito (comma 7) di monitorare l'attuazione di tale Piano da parte dei gestori potendo anche imporre al gestore, con atto quindi sanzionabile in caso di inadempimento, di realizzare entro un certo termine l'investimento in caso di ritardo e/o inerzia (comma 8).

Tutto questo premesso, risulta pertanto evidente che, con particolare riferimento agli sviluppi infrastrutturali in *“fase di progettazione”*, esiste una significativa relazione tra le valutazioni in materia di investimenti svolte ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 93/11, e l'individuazione della lista dei gasdotti da includere nella RNG. Più precisamente, la disciplina del Piano decennale di sviluppo ha introdotto un meccanismo responsabilizzante per l'impresa di trasporto nella realizzazione delle infrastrutture, incluse quelle in fase di progettazione che, se positivamente valutate nell'ambito del Piano decennale (in esito a uno specifico procedimento amministrativo), devono essere realizzate dall'impresa.

In tale mutato contesto, la valutazione del Piano decennale ha la finalità di identificare le scelte impegnative per le imprese di trasporto di sviluppo e adeguamento delle proprie reti, rispetto alle quali scelte, l'aggiornamento della RNG torna ad assumere la funzione di cristallizzare il perimetro delle infrastrutture realizzate (o comunque in fase di realizzazione) su cui si estendono le responsabilità dell'impresa maggiore di trasporto e dei titolari di porzioni di RNG.

Conseguentemente, con riferimento ai gasdotti di cui alle Vostre comunicazioni 22 settembre 2016 (prot. Autorità A/26408, A/26410, A/26705, A/26706, A/26707, A/26711) e 4 novembre 2016 (prot. Autorità A/32112 del 7 novembre 2016), sentito il Collegio nella 954° Riunione d'Autorità del 31 gennaio 2017, non essendo ancora concluso il processo di valutazione del Piano decennale di sviluppo, l'Autorità non è allo stato attuale in grado di esprimere, nell'ambito delle



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico

proprie competenze, alcuna valutazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 164/00 sugli elenchi dei gasdotti inclusi nella "tipologia metanodotto f" in quanto tali gasdotti sono in gran parte oggetto della menzionata valutazione degli schemi di Piano.

Cordiali saluti.

*Il Direttore della Direzione Infrastrutture
Unbundling e Certificazione*

Andrea Oglietti

*Il Direttore della Direzione Mercati
Energia Elettrica e Gas*

Clara Poletti